
AREE RESIDENZIALI PER EDILIZIA PUBBLICA E SOVVENZIONATA
- SIMBOLO "E. P./Var/bis" -

(ARTT.11/ter e 32 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono le aree destinate ai Piani per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi della L. 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

L'edifica è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La densità abitativa non può essere superiore a 140 abitanti/Ha;
- 2) L'indice di affollamento deve essere pari a 1 abitante per 100 mc. di volume;
- 3) L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare $1,80 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- 4) L'altezza massima non può superare 10,50 m per non più di 3 (tre) elevazioni fuori terra;
- 5) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/3;
- 6) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a 10,00 m;
- 7) La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non può essere inferiore a 5,00 m;
- 8) La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore a 10,00 m;
- 9) Gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino;
- 10) Possono essere realizzati fabbricati a schiera, in linea o a nuclei.

Le urbanizzazioni primarie (verde e parcheggio) dovranno essere realizzate, nella misura rispettivamente di 4,5 mq./abitante e 2,5 mq./abitante, all'interno delle nuove aree delimitate.

Modalità di attuazione:

L'Attuazione resta subordinata all'approvazione di piani attuativi con l'obbligo della cessione al comune di aree per attrezzature e servizi nella misura di 18 mq./abitante di cui mq. 7 per OO.UU. primaria e mq. 11 per OO.UU. secondarie.

In tutte le aree - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - E.P - D.1 - D.2 - G.1 - G.2 - è consentita la costruzione a cura del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di edifici per centrali telefoniche limitatamente ai complessi tecnici ed ai soli uffici connessi con esclusione di ogni ambiente che abbia rapporto con il pubblico.

Nelle aree sopraindicate è altresì consentita la costruzione a cura del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di edifici postali a servizio del pubblico in base al piano di intervento relativo.

In tutte le aree - B.1 - B.2 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - E.P. - D.1 - D.2 - T.1 - T.2 - E - A.C - è comunque consentita la costruzione a carico dell'ENEL di edifici per centrali di trasformazione MT-BT in relazione alle esigenze distributive dell'energia elettrica con esclusione di ogni stazione di trasformazione AT-MT che va prevista nelle zone a ciò destinate.